

Il giorno 16 aprile 2003 si sono incontrate:

la RAI Radiotelevisione Italiana, Rai Way, Rai Cinema, Rai Sat, Rai Net, Rai Click (di seguito chiamate "Azienda")

e

le OO.SS. FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, LIBERSIND-CONF.S.A.L., UGL-Informazione (di seguito chiamate OO.SS.)

per dar seguito a quanto definito con gli accordi del 18 luglio 2002 in relazione ai seguenti argomenti: assegnazione al livello 1 degli impiegati di livello 3 che fruivano dell'indennita' del 25%, assegnazione al livello 3 dei capi operai di livello 4, rapporto di lavoro a tempo determinato, attribuzione di 95,00 euro lordi mensili al personale di RAI WAY.

Le parti si danno atto che il presente accordo si applichera' alle Societa' controllate dalla RAI per quanto compatibili.



Dopo ampia ed approfondita discussione le Parti hanno convenuto quanto segue:

IMPIEGATI

A seguito dell'analisi delle schede di valutazione ed autovalutazione compilate in ottemperanza a quanto stabilito dagli accordi del 18 luglio 2002, sono risultati in possesso dei requisiti richiesti dalla declaratoria contrattuale per l'assegnazione al livello 1 n. 113 impiegati.

Così' come previsto dai citati accordi, i suddetti impiegati saranno assegnati al livello 1 con decorrenza 01/01/2003.

Inoltre, tenuto conto dell'esigenza manifestata dalle OO.SS. di consentire ad un numero maggiore di risorse l'assegnazione al livello 1, anche al fine di ottenere un equilibrio tra il profilo professionale del "tecnico" e quello dell' "impiegato" nonche' di tenere conto di eventuali modifiche organizzative nel frattempo intervenute, l'Azienda si impegna a promuovere al livello 1 almeno altre 67 risorse con decorrenza 01/06/2003.



Le parti convengono di incontrarsi entro novembre 2003 e giugno 2004 per effettuare delle verifiche finalizzate alla definizione di ulteriori assegnazioni al livello 1 da pianificare nel corso del 2004.

Le promozioni sono, in ogni caso, subordinate alla assenza di contenzioso nei confronti dell'Azienda.

CAPI OPERAI

A seguito della verifica eseguita, le parti ritengono che i requisiti richiesti per l'assegnazione al livello 3 siano posseduti da 68 capi operai.

Si conferma che la decorrenza dei provvedimenti e' fissata al 01/01/2003.

Per quanto riguarda i restanti 3 capi operai che alla data del 31/12/2002, pur avendo maturato tre anni di permanenza al livello 4, non sono risultati idonei al passaggio al livello superiore a causa di assenze dal lavoro reiterate, l'Azienda si dichiara comunque disponibile sin d'ora a pianificare l'assegnazione al livello superiore con decorrenza 01/06/2003.

Le promozioni in oggetto sono, in ogni caso, subordinate alla assenza di contenzioso nei confronti dell'Azienda.



Dichiarazione a verbale:

L'Azienda prende atto della richiesta delle OO.SS. di attribuire ai capi operai di livello 3 l'indennita' dell'8%, al fine di armonizzare il trattamento economico e normativo degli operai a quello degli impiegati inquadrati al medesimo livello.

L'Azienda fa presente che tale questione, unitamente ad altre situazioni sottoposte alla sua attenzione (quali le analogie degli uffici produzione di Roma con uffici di altre realta' territoriali, l'attivita' svolta dal personale operaio e tecnico delle centrali elettriche e telefoniche in ambiti diversi dalla Divisione Produzione TV, ecc.), verra' approfondita dalla Commissione costituita per la riclassificazione dei profili professionali, per poi essere definite complessivamente in sede di rinnovo contrattuale.



2



RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Le parti, consapevoli della esperienza e professionalità maturate negli anni dalle risorse impegnate dall'Azienda con contratti a tempo determinato e nell'intento di proseguire ed estendere ad altri profili professionali il percorso già avviato con gli accordi contrattuali sottoscritti il 05/04/1997 ed il 16/12/1997, convengono quanto segue.

A) BACINI DI REPERIMENTO



a) Vengono confermati i bacini già esistenti e già costituiti ai sensi degli accordi sopra indicati (relativamente ai profili professionali di tecnico della produzione, assistente alla regia, specializzato della produzione, montatore, operatore di ripresa e costruttore) alla data di sottoscrizione del presente accordo, sempre che i componenti dei suddetti bacini abbiano avuto almeno due inizi contratto a termine (uno per ciascun anno) nel periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2002 (fatti salvi gli idonei da selezioni effettuate tra il 01/01/2001 e la data di sottoscrizione del presente accordo).

Vengono altresì confermati i criteri di priorità di assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stabiliti dai citati accordi, tenendo anche in considerazione i periodi di impegno maturati dalle risorse interessate nel corso degli anni. A tal fine verranno effettuate delle verifiche in sede locale.

b) A Roma, Milano, Napoli e Torino vengono costituiti ulteriori bacini di reperimento delle risorse da assumere a tempo determinato con riferimento ai seguenti profili professionali: compositore video, aiuto costumista, addetto ai costumi, grafico operatore animatore, aiuto arredatore, aiuto scenografo, consulente musicale, organizzatore ispettore di produzione, sarto tagliatore, documentatore, realizzatore decoratore, truccatore parrucchiere.

Saranno inseriti nei suddetti bacini coloro che tra il 01/01/1995 ed il 31/12/2002 abbiano maturato almeno 1000 giorni di impegno con contratti a termine, sempre che abbiano avuto almeno due inizi contratto (uno per ciascun anno) nel periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2002.

Le assunzioni a termine degli elementi rientranti nei suddetti bacini verranno effettuate tenendo in considerazione i periodi di impegno maturati dalle risorse nel corso degli anni.



3 4/1/2004

I bacini indicati ai punti a) e b) avranno validita' di 5 anni, per le seguenti stagioni produttive: 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.

Ferma restando la priorit  di piena utilizzazione per gli elementi appartenenti ai bacini, le ulteriori esigenze verranno soddisfatte ricorrendo a coloro che siano stati gi  impegnati con contratti a termine dall'Azienda, limitando a casi eccezionali l'utilizzo di nuove risorse.

• AD PERSONAM

1) A coloro che risultavano far parte dei bacini costituiti ai sensi del punto a) alla data del 08/06/2000 e che alla data del 07/06/2000 avevano maturato almeno 220 giorni di impegno con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato - limitatamente ai profili professionali che fruivano delle indennita' del 33% e del 25% - verra' attribuito un importo lordo mensile pari a 95,00 (novantacinque) Euro.

Tale somma verra' corrisposta anche a coloro che, entrati a far parte dei suddetti bacini tra l' 8/06/2000 e la data di sottoscrizione del presente accordo, abbiano maturato almeno 450 giorni di utilizzazione con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel periodo dal 01/01/1995 al 30/06/2000.

2) A coloro che risulteranno far parte dei bacini costituiti ai sensi del punto b) alla data di sottoscrizione del presente accordo e che nel periodo dal 01/01/1995 al 30/06/2001 abbiano maturato almeno 450 giorni di impegno con contratti a tempo determinato - limitatamente ai profili professionali che fruivano delle indennita' del 33% e del 25% - verra' attribuito un importo lordo mensile pari a 95,00 (novantacinque) Euro.


3) Tale somma verra' corrisposta per ciascun contratto formalizzato nel corso delle stagioni produttive 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ed assorbira' fino a concorrenza il compenso per lavoro straordinario, fatta eccezione per il lavoro effettuato nella c.d. "sesta giornata".

• TRANSAZIONE

I lavoratori rientranti nei bacini di cui ai punti a) e b), contestualmente alla formalizzazione della prima proposta di assunzione, si impegneranno mediante conciliazione in sede sindacale a non promuovere azioni



4 4/1/2006

 *Suzanne Hoffmann*
Autografo

giudiziarie nei confronti delle Società del gruppo RAI per sei anni dalla data di inizio del primo contratto in relazione all'attività svolta con contratti a termine.

Resta inteso che il predetto accordo non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato.

E' facoltà del lavoratore, in caso di mancato utilizzo per due stagioni produttive consecutive, di rinunciare all'appartenenza al bacino ed ai conseguenti benefici.

In tale ipotesi l'impegno a non promuovere azioni giudiziarie si intenderà venuto meno decorso un anno dalla predetta rinuncia.

B) BACINO DEGLI ASSISTENTI AI PROGRAMMI

Viene costituito un bacino di reperimento di assistenti ai programmi da impegnare con contratti a tempo determinato.

Saranno inseriti nel bacino gli assistenti ai programmi che abbiano maturato almeno 1200 giorni di impegno con tale qualifica con contratti a tempo determinato nel periodo 01/01/1995-31/12/2002 e che abbiano avuto almeno due inizi contratto (uno per ciascun anno) nel periodo dal 01/01/2001 al 31/12/2002.

A coloro che rientreranno nel bacino verranno garantiti, nel corso delle stagioni produttive 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 almeno 40 mesi complessivi di impegno con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con una media di otto mesi per stagione produttiva.

I lavoratori rientranti nel bacino, contestualmente alla formalizzazione della prima proposta di assunzione, si impegneranno mediante conciliazione in sede sindacale a non promuovere azioni giudiziarie nei confronti delle Società del gruppo RAI per sei anni dalla data di inizio del primo contratto in relazione all'attività svolta con contratti a termine.

Resta inteso che il predetto accordo non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l'attività svolta in passato.

Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature

5 *Handwritten signature*

C) ASSEGNAZIONE AL LIVELLO SUPERIORE

Gli appartenenti ai bacini verranno assegnati al livello superiore rispetto a quello minimo previsto dal CCL vigente in relazione a ciascun profilo professionale dopo 48 mesi di effettivo svolgimento della mansione con contratti a termine.

Coloro che hanno già maturato la predetta anzianità alla data di sottoscrizione del presente accordo verranno comunque assegnati al livello superiore a decorrere dalla stagione produttiva 2003-2004, successivamente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione precedentemente indicato.

D) IDONEI DA SELEZIONI C.F.L., T.I.



Entro il 30/10/2003, in previsione di piani di sviluppo eventualmente determinati dal piano industriale, compatibilmente con la pianificazione degli organici e le specifiche esigenze produttive, le parti si incontreranno per valutare l'ipotesi di procedere alla stabilizzazione di elementi risultati idonei a seguito di selezione (C.F.L., T.I.) da pianificare per il futuro, nella logica seguita negli accordi sindacali in precedenza sottoscritti con riferimento ai programmisti registi.

E) PROGRAMMISTI REGISTI

Le parti – tenuto conto delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate e pianificate – si incontreranno entro il 30 giugno 2003 per verificare la possibilità di costituire un ulteriore bacino per i programmisti registi, con caratteristiche analoghe a quelle degli assistenti ai programmi di cui al precedente punto B).

SEDI REGIONALI

In un'ottica di valorizzazione delle Sedi Regionali, con specifico riferimento ai temi oggetto del presente accordo, l'Azienda si impegna a esaminare la possibilità di pianificare interventi gestionali discrezionali mirati – che verranno formalizzati in occasione delle consuete scadenze



annuali - per le figure operaie e di tenere in particolare considerazione gli impiegati di livello 3 nelle valutazioni per il passaggio al livello 1.

Inoltre, con riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato, l'Azienda si impegna a dare priorit , nell'assunzione di personale a termine, a coloro che sono gi  stati impegnati dalle Sedi.

RAI WAY

In ottemperanza agli impegni assunti con gli accordi nazionali tra Rai ed OO.SS. del 18 luglio 2002, relativi alla corresponsione della somma di 95,00 euro lordi al personale della societ  Rai Way operante sul territorio a fronte di flessibilit  operative ed organizzative da concordare,

tenuto conto della importanza strategica delle attivit  di competenza della societ  Rai Way nel quadro della fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo,

considerata l'esigenza di favorire una organizzazione del lavoro che, basandosi su una maggiore flessibilit  di impiego delle risorse disponibili, determini una pi  ampia e puntuale capacit  di intervento sugli impianti di trasmissione e diffusione del segnale radiotelevisivo,



le parti convengono che si proceder  all'erogazione della somma mensile di 95,00 euro lordi con decorrenza 01/01/2003, a fronte delle flessibilit  convenute, al personale, con inquadramento inferiore al livello 1, operante sul territorio nei reparti Miaf e CQ.

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA AZIENDA/SINDACATO

Nel rispetto del vigente protocollo di Relazioni Industriali ed in coerenza con i principi che hanno portato alla istituzione di un modello partecipativo di relazioni Azienda/Sindacato, le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica composta da rappresentanti di Rai Way e delle OO.SS. firmatarie del presente accordo.



7



Il lavoro della commissione avrà i seguenti obiettivi:

- monitoraggio dell'organizzazione del lavoro;
- studio delle proposte inerenti l'organizzazione e le modalità operative di lavoro, dei correlati percorsi formativi da impostare, nonché delle conseguenti ricadute sul personale interessato;
- verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali;
- effettuazione delle eventuali ulteriori attività che le parti stipulanti il presente accordo riterranno di assegnare.

Il regolamento di funzionamento della Commissione verrà emanato entro il 15 maggio p.v.

FLESSIBILITA' INDIVIDUATE

Le parti convengono di applicare in via sperimentale le flessibilità di seguito esposte, a decorrere dalla stipula del presente accordo, fino al termine della vigenza contrattuale.

Si conviene inoltre di effettuare verifiche a livello locale in tutte le zone AF, nel corso del corrente anno, con la finalità di valutare - congiuntamente con le OO.SS - le problematiche derivanti dalla applicazione del presente accordo nei singoli contesti territoriali nonché gli eventuali ulteriori temi che l'Azienda od il Sindacato riterranno di sottoporre ad un esame congiunto.

Il calendario degli incontri a livello locale verrà definito con le OO.SS. entro il prossimo 10 maggio.

A) INTERVENTI CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATI DA UN SOLO TECNICO

Si riportano - fermo restando il rispetto delle vigenti normative di legge ed aziendali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché i rispettivi ambiti di competenza e responsabilità dell'Azienda e del Sindacato - le tipologie di intervento che possono essere effettuate da un solo tecnico in alternativa alla squadra tradizionale composta da due tecnici.

8

Alm... ..

Superv... ..

1. accompagnamento ed assistenza alle ditte esterne, agli enti ospiti, agli organi di vigilanza e controllo;
2. effettuazione di manovre sugli interruttori, sezionatori e/o commutatori dei quadri elettrici, tenendo conto di tutte le possibili fonti di energia e purché ciò non comporti di dover operare all'interno dei quadri elettrici;
3. effettuazione di manovre sulle pulsantiere esterne degli apparati per tentare il ripristino del servizio, eseguire tarature, misure, controlli qualità, effettuare letture strumentali, purché ciò non comporti di dover operare all'interno di apparecchiature elettriche e/o elettroniche in tensione;
4. movimentazione apparati e/o parti modulari di essi in avaria che siano facilmente estraibili e dotati, per l'alimentazione elettrica, di connettori a spina, purché non risultino particolarmente pesanti e soprattutto siano movimentabili senza l'ausilio di scale portatili (ad esempio: pannelli di commutazione manuale, piccoli ricevitori, schede telesorveglianza, ecc);

B) REPERIBILITA' MATTUTINA

Al fine di poter effettuare interventi di ripristino del servizio radiofonico e televisivo nell'arco orario del mattino, che comprende in particolare anche la fascia del prime-time radiofonico, si istituisce - ad integrazione delle previsioni di reperibilità attualmente vigenti - un turno di reperibilità mattutina dalle ore 6.00 all'inizio turno del Reparto MIAF (previsto normalmente alle ore 9.00).

La Commissione Paritetica effettuerà una costante verifica di tale fase sperimentale.

La Commissione stessa, inoltre, esaminando gli esiti della verifica citata potrà valutare gli eventuali correttivi e/o integrazioni alla vigente normativa sulla reperibilità che saranno sottoposti al vaglio delle parti stipulanti in sede di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro.

In attesa di pervenire ad una compiuta regolamentazione dell'istituto, l'Azienda si impegna a non richiedere, durante gli orari di reperibilità, interventi in orario di lavoro straordinario superiori alle 12 ore medie mensili per singolo dipendente.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

9 *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

**C) POSSIBILITA' DI EFFETTUARE INTERVENTI SU IMPIANTI NON DI
COMPETENZA DELLA ZONA DI INQUADRAMENTO DEL
DIPENDENTE**

Con riferimento all'esigenza, posta dall'Azienda, di favorire la sinergia nell'impiego delle risorse umane tra le Zone AF nei casi in cui è necessario far fronte a progetti straordinari o a momentanei incrementi di attività, le Parti convengono di inserire la trattazione di tale materia nel quadro della più ampia discussione sull'organizzazione del lavoro.


Dichiarazione a verbale:

Le parti dichiarano che si incontreranno entro il 10 maggio p.v. per verificare l'applicabilità della somma di 95 Euro l.m. anche al personale che opera nei Centri Trasmittenti.

L'Azienda prende atto della richiesta delle OO.SS. di attribuire al personale a cui verranno erogati i 95 Euro l'indennità dell'8%.

L'Azienda, anche in questo caso, fa presente che tale questione - tenendo in particolare conto dell'esito della conclusione della fase sperimentale e dei possibili ulteriori sviluppi - unitamente alle altre precedentemente indicate (v. Dichiarazione a verbale del paragrafo "CAPI OPERAI") verrà approfondita dalla Commissione costituita per la riclassificazione dei profili professionali - che valuterà eventuali ulteriori ambiti di estensione nell'area tecnica - per poi essere definita in sede di rinnovo contrattuale.


Giuseppe Meloni
Uil
Sturmeida


Giuseppe Meloni
Uil

Spett.li OO.SS

Entro il 15 maggio p.v. verra' pianificato un incontro finalizzato all'approfondimento dei seguenti argomenti:

- Sedi Regionali
- Applicazione istituti contrattuali
- Stesura contrattuale

Supplemento 1/2/01
~~contabile~~
[Signature]

[Signature]
Dir. Melber
[Signature]